



Comune di Villafranca Padovana

Provincia di Padova

COPIA

ORDINANZA N. 74 del 10-10-2023

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2023-2024 - ISTITUZIONE DOMENICHE ECOLOGICHE DEL 15/10/2023, 12/11/2023, 03/12/2023, 28/01/2024, 25/02/2024, 24/03/2024, 21/04/2024.ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge nonché i valori obiettivo per alcuni inquinanti atmosferici nell'aria ambiente e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente;
- a seguito dell'avvio nel 2014, da parte della Commissione Europea di una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuo, a partire dal 2008, in alcune zone alcune delle quali localizzate nelle regioni del Bacino Padano, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate a garantire il rispetto di tali valori limite;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia come le polveri PM10 rimangano un inquinante critico con riferimento al valore limite giornaliero pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 giorni nell'arco dell'anno civile;

- alla data del 21/09/2023 sono stati registrati 32 giorni di superamento del valore limite giornaliero per le polveri PM10 nella stazione di monitoraggio della qualità dell'aria di Arcella e 27 giorni nella stazione di Mandria;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11/11/2004, quale strumento di valutazione dello stato della qualità dell'aria e di pianificazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria nel territorio regionale;
- l'Aggiornamento del PRTRA con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016, a seguito della nuova zonizzazione del territorio regionale e del D.lgs. 155/2010 per il raggiungimento dei valori limite e dei valori obiettivo previsti per il PM10, PM2,5 e altri inquinanti;
- l'avvio della procedura di aggiornamento del Piano, con Deliberazione di Giunta n. 1537 del 11 novembre 2021;
- il *“Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”*, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017, (di seguito Accordo di Bacino Padano), sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, che fa seguito al precedente Accordo di programma del 2013 e al Protocollo di Intesa del 2015. L'Accordo di Bacino Padano, posto in essere per porre rimedio alla sopraccitata situazione di inadempimento e conseguire il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria, è un programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure aggiuntive a quelle previste dai Piani Regionali. Le misure strutturali sono prioritariamente rivolte al settore trasporto su strada (limitazione dei veicoli alimentati a gasolio con previsione di un'estensione ai veicoli di categoria Euro 5 con il livello verde entro il 1° ottobre 2025), ai generatori di calore domestici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al contenimento delle emissioni dalle attività agricole e zootecniche e riguardano il semestre invernale di ogni anno. In tale periodo gli interventi sono modulati dal livello nessuna allerta “verde”, ai livelli di allerta “arancio” e “rosso” laddove sussistono condizioni meteorologiche e climatiche favorevoli alla stagnazione degli inquinanti atmosferici;
- il differimento con il livello “verde” del blocco dei veicoli EURO 4 alimentati a gasolio, previsto dall'Accordo di Bacino Padano a partire dal 1° ottobre 2020, fissando l'inizio prima al 1° gennaio 2021 con Deliberazione di Giunta n. 1355 del 16/09/2020, poi all'11 gennaio 2021 con Deliberazione di Giunta n. 1898 del 29/12/2020 ed infine giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid19 con Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 ossia il 1° aprile 2022;
- il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea e tenuto conto della pendente procedura sanzionatoria. Tale Pacchetto ha integrato e rafforzato quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano prevedendo interventi aggiuntivi nei settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento:
 - a) con azioni di incentivazione, misure temporanee valide dal 1° ottobre al 30 aprile di limitazione dei veicoli, degli impianti termici e degli spandimenti di liquami zootecnici, comprese le domeniche ecologiche;
 - b) con un'estensione dell'applicazione delle suddette misure a molti comuni del territorio regionale prima non coinvolti;
 - c) con una nuova modalità di redazione trisettimanale del bollettino PM10 di ARPAV, che tiene conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integra il bollettino Nitrati;
- alcuni chiarimenti operativi, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021, inerenti l'applicazione delle suddette misure straordinarie relative alla limitazione della circolazione dei veicoli, anche in occasione delle domeniche ecologiche.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della Normativa del PRTRA, sulla base delle previsioni del PRTRA e degli indirizzi regionali e sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (T.T.Z.) e del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), secondo le peculiarità territoriali.

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 che ha approvato il progetto di Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della qualità dell'aria, modificando la precedente di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2013 del 23/10/2012. Il Comune di Villafranca Padovana risulta ora nell'“IT0519 Agglomerato Padova”, che comprende anche il Comune di Padova, Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza;

VISTO l'art 7 comma 1 lettera b) del Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 il quale dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

VISTE le chiusure del traffico, già attuate a Villafranca Padovana negli scorsi anni nell'ambito delle domeniche ecologiche, spesso associate a iniziative di educazione e sensibilizzazione, con risultati positivi in termini di sostenibilità sul sistema della mobilità complessivo;

RITENUTO pertanto necessario, in relazione alle motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale al fine di migliorare la qualità dell'aria:

- dare attuazione alle misure previste dall'Accordo di Bacino Padano, così come rafforzate dal Pacchetto di misure straordinarie di cui alla D.G.R.V. n. 238/2021, in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia, che vede coinvolto anche l'agglomerato di Padova, della pendente procedura sanzionatoria nonché del monitoraggio della Commissione europea relativamente all'attuazione delle misure:
 - a) prevedendo nel periodo dallo 01/10/2023 al 30/04/2024 oltre ai provvedimenti per limitare le emissioni derivanti dal traffico, dagli impianti termici, dalle combustioni all'aperto, dalle attività agricole e zootecniche una domenica ecologica al mese nel periodo dal 01/10/2023 al 30/04/2024, la cui individuazione era lasciata alla discrezione dei Comuni;
 - b) istituendo nelle suddette date il divieto di circolazione su tutte le strade comunali del territorio di Villafranca Padovana, dalle ore 8:30 alle 18:30, ai veicoli a motore endotermico (motori a combustione e ibridi), fatta eccezione per i veicoli totalmente elettrici e quelli derogati;
 - c) stabilendo che nelle suddette domeniche ecologiche vige quanto disposto dalla presente Ordinanza e quanto previsto dell'Ordinanza del Sindaco n. 72 del 30/09/2023 relativa a *“misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 01/10/2023 al 30/04/2024”*.

TENUTO altresì conto:

- delle indicazioni fornite dalla Regione nell'ambito degli incontri del Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 12/04/2021, del 24/06/2021 e del 21/09/2023 e nella nota prot. n. 313342 del 09/07/2021 al Comune di Padova in risposta a specifiche richieste avanzate dai Comuni per chiarire alcuni dettagli applicativi delle misure previste nell'allegato B della D.G.R. n 238/2021 e favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale;

- delle indicazioni fornite negli incontri del 03/07/2023 e 17/07/2023 dal Tavolo Tecnico Zonale provinciale, il quale svolge un ruolo di coordinamento dei Comuni dell'agglomerato di Padova e dei Comuni della Provincia, fuori dell'agglomerato con più di 10.000 abitanti, nell'applicazione delle misure previste da ottobre ad aprile, comprese le domeniche ecologiche;

VISTI altresì:

- il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";
- gli artt. 5, 6, 7 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 "*Nuovo codice della strada*";
- gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali*"
- l'Ordinanza del Sindaco n. 72 del 30/09/2023 relativa a "*misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 01/10/2023 al 30/04/2024*";

O R D I N A

1. il **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE** dei seguenti veicoli:
 - a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*"), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*";
 - b) ciclomotori e motoveicoli (ex art. 52 comma 1 e art. 53 comma 1 e 2 del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*"), di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*";

nella fascia oraria 8.30 - 18.30, nelle domeniche: 15/10/2023, 12/11/2023, 03/12/2023, 28/01/2024, 25/02/2024, 24/03/2024, 21/04/2024, nelle strade comunali del territorio di Villafranca Padovana (PD), fatta eccezione per i veicoli totalmente elettrici, ibridi e quelli derogati;
2. l'esenzione dal divieto di cui al punto 1 delle seguenti categorie di veicoli a motore:
 - a) veicoli provvisti di motore ibrido o elettrico;
 - b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, autovetture del servizio "*Car-Sharing*";
 - c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
 - d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
 - e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
 - f) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
 - g) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;

- h) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
 - i) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
 - j) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
 - k) veicoli dei soggetti impegnati nell'organizzazione dei vari eventi all'interno del territorio comunale, per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività dirette allo svolgimento degli stessi, muniti di titolo autorizzatorio;
 - l) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia, l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e muniti di titolo autorizzatorio del lavoratore;
 - m) veicoli in uso a clienti di attività di ristorazione, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, muniti di titolo autorizzatorio;
 - n) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
 - o) veicoli utilizzati per recarsi a cerimonie/funzioni religiose, nuziali, battesimi, confessioni, comunioni, cresime, 50° e 60° anniversario di matrimonio, muniti di titolo autorizzatorio;
 - p) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
 - q) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio;
 - r) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
 - s) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti muniti di titolo autorizzatorio o veicoli privati per il trasporto collettivo degli atleti, muniti di titolo autorizzatorio, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti. In occasione della Maratona del 21 aprile 2024 la deroga viene estesa anche ai veicoli per il trasporto dei partecipanti iscritti alle manifestazioni sportive, dei direttori e giudici di gara, per recarsi al luogo dell'evento sportivo, lungo gli itinerari strettamente necessari;
 - t) veicoli in entrata o uscita nella/dalla propria residenza, previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento attestante l'attuale residenza, muniti di titolo autorizzatorio.
3. ai fini del presente provvedimento si definisce "Titolo Autorizzatorio" un'autocertificazione, predisposta dal conducente del veicolo, che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. Il "Titolo Autorizzatorio" dovrà contenere anche la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.;
4. per particolari esigenze non programmabili, o in caso di specifiche attività già autorizzate da Enti pubblici, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dalla Polizia Locale, anche sulla scorta di eventuali pareri degli Uffici competenti;

5. il divieto di spandimento di liquami zootecnici nelle domeniche: 15/10/2023, 12/11/2023, 03/12/2023, 28/01/2024, 25/02/2024, 24/03/2024, 21/04/2024 ricadenti in un periodo di livello nessuna allerta – colore verde, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o interrimento immediato;
6. il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
7. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
8. all'AREA III Ufficio Tecnico del Comune di Villafranca Padovana di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica;

A V V I S A

Che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con l'applicazione della segnaletica regolamentare e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale;

Per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:

- il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

L'Amministrazione Comunale darà notizia del livello raggiunto, a seguito di emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, attraverso il portale istituzionale (<https://www.comune.villafranca.pd.it>) ed altri strumenti informativi, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

Per quanto concerne la verifica della classe ambientale (categoria Euro) del proprio veicolo si può consultare il Portale dell'Automobilista nella sezione dedicata (<https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portaleautomobilista/verifica-classe-ambientale-veicolo>).

Per quanto concerne la verifica della categoria a cui appartiene il proprio veicolo (M1, M2, M3 - veicoli destinati al trasporto di persone o N1, N2, N3 - veicoli destinati al trasporto di merci o da L1e a L7e - ciclomotori e motoveicoli), ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), si può consultare la carta di circolazione.

L'AREA IV Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza con intensificazione dei controlli.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli non previsti è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) e dall'art. 7, comma 13 bis), del D.lgs. 30/04/1992, n. 285. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

L'AREA IV Polizia Locale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza relativamente al punto 6. Salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alla disposizione del punto 6 della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.lgs. 267/2000.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'AREA III Ufficio Tecnico.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
F.to DORIO FAUSTO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 74 del 10-10-2023

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2023-2024 - ISTITUZIONE DOMENICHE ECOLOGICHE DEL 15/10/2023, 12/11/2023, 03/12/2023, 28/01/2024, 25/02/2024, 24/03/2024, 21/04/2024. ORDINANZA DEL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 25-10-2023 con numero di registrazione all'albo pretorio 895.

VILLAFRANCA PADOVANA li 10-10-2023 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
